

# Assicurazione in forma di Vita Intera

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo  
per i prodotti d'investimento assicurativi  
(DIP Aggiuntivo IBIP)

Impresa: Sara Vita Spa



Prodotto: Sara Bi-Fuel PIR (tariffe 163G e 163U)

Contratto: Multiramò Rami Assicurativi: I e III

Data di aggiornamento del DIP Aggiuntivo IBIP: 01/01/2024  
ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Sara Vita Spa, sede legale e direzione generale: Via Po 20 - 00198 Roma; tel. 06.84.751- sito internet: [www.sara.it](http://www.sara.it) - e-mail: [saravita@sara.it](mailto:saravita@sara.it), [info@sara.it](mailto:info@sara.it) e PEC: [saravita@sara.telecompost.it](mailto:saravita@sara.telecompost.it).

Sara Vita Spa, di seguito Impresa, fa parte del Gruppo Sara - iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al numero 001 - ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia.

L'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con DMICA n.16724 del 20/06/86 e risulta iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00063.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l'ammontare del **patrimonio netto** è pari a 133,74 milioni di euro, di cui:

- capitale sociale: 76 milioni di euro
- totale delle riserve patrimoniali: 57,74 milioni di euro.

Si rinvia alla **relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR)** disponibile sul sito internet [www.sara.it](http://www.sara.it).

Il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 74,75 milioni di euro, il requisito patrimoniale minimo di solvency è pari a 18,69 milioni di euro, l'importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 165,47 milioni di euro e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa è pari a 2,21.

Al contratto si applica la legge italiana.



## QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

Sara Bi-Fuel PIR è costituito da un **Piano di risparmio a lungo termine - PIR** introdotto dalla normativa italiana con la Legge di Bilancio 2017 e successive modifiche e integrazioni.

Tale tipologia di prodotti finanziari prevede **la totale esenzione dalla tassazione sugli utili generati dall'investimento.**

Per **Sara Bi-Fuel PIR** il **Contraente coincide con l'Assicurato** (di seguito, le due figure si indicano anche distintamente).

Il contratto prevede una prestazione in forma di capitale ottenuta dalla somma di due componenti:

- la **componente rivalutabile** collegata ai risultati della Gestione Separata **FONDO PIÙ**, gestione patrimoniale separata e autonoma dalle altre attività dell'Impresa e disciplinata da un apposito Regolamento
- la **componente Unit** direttamente collegata al valore delle quote del Fondo Interno **SARA PMI ITALIA** - gestione patrimoniale separata e autonoma dalle altre attività dell'Impresa e disciplinata da un apposito Regolamento.

La **prestazione** prevista dal contratto, riportata anche nel KID, è la **prestazione in caso di decesso dell'Assicurato**, un importo pari alla somma del:

- capitale assicurato rivalutato

- capitale variabile.

Il contratto prevede la corresponsione di un premio unico e la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi in corso di contratto.

È prevista una **maggiorazione caso morte** che va ad incrementare il solo **capitale variabile**: questa è ottenuta applicando a tale capitale variabile una percentuale che decresce al crescere dell'età dell'Assicurato alla data di decesso, così' come illustrato nella tabella che segue:

età dell'Assicurato alla data di decesso	fino a 39 anni	da 40 a 49 anni	da 50 a 59 anni	da 60 a 69 anni	da 70 anni e oltre
% di maggiorazione	25%	10%	5%	1%	0,5%

Tale maggiorazione:

- non può mai risultare superiore a **Euro 50.000**
- viene riconosciuta nel caso siano **trascorsi almeno 6 mesi** tra la data di decorrenza del contratto e quella di decesso.

L'Impresa mette a disposizione - nel sito [www.sara.it](http://www.sara.it) - sia il Regolamento della Gestione Separata FONDO PIÙ che il Regolamento del Fondo Interno SARA PMI ITALIA.



### CHE COSA NON È ASSICURATO?

**Rischi esclusi** Non sono previste esclusioni alla garanzia della copertura assicurativa.



### CI SONO LIMITI ALLA COPERTURA?

La prestazione prevede un periodo di limitazione della copertura del rischio relativamente alla sola maggiorazione caso morte afferente alla componente Unit: infatti, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto, l'Impresa - ad eccezione di alcuni specifici eventi, espressamente indicati nelle Condizioni di Assicurazione - non corrisponde alcuna maggiorazione ma il solo capitale variabile, a cui si somma il capitale assicurato afferente alla componente Rivalutabile.

La prestazione non prevede eventuali periodi di sospensione della copertura del rischio.



### CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

#### Che cosa fare in caso di evento?

**Denuncia:** distintamente per le ipotesi di richiesta di liquidazione, la documentazione che gli aventi diritto - Contraente, Beneficiari designati, referente terzo e vincolatario (se il contratto presenta un vincolo) - devono presentare all'Impresa è riferita a:

- prestazione in caso di decesso dell'Assicurato (Beneficiari, referente terzo, vincolatario)
- valore di riscatto, totale e parziale (Contraente, vincolatario)
- recesso (Contraente, vincolatario).

Relativamente alla modalità di richiesta di liquidazione, gli aventi diritto possono:

- recarsi dall'Intermediario, presso cui è collocato il contratto, ed effettuare la richiesta
- inviare la richiesta di liquidazione, corredata dal codice IBAN su cui effettuare il bonifico, direttamente a Sara Vita Spa Via Po 20, 00198 Roma.


In entrambi i casi gli aventi diritto devono allegare alla richiesta tutta la **documentazione** necessaria all'Impresa per poter effettuare la liquidazione.




In ogni caso l'Impresa si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione.

**Prescrizione:** i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art.2952 del Codice Civile).

Trascorso tale periodo, in caso di omessa richiesta di liquidazione, l'Impresa è obbligata a versare la prestazione in un apposito Fondo di cui all'Art.1, comma 343 della Legge n.266/2005 e successive modifiche e integrazioni.

**Erogazione della prestazione:** l'Impresa, una volta accertata l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e individuati con esattezza gli aventi diritto, mette a disposizione la somma dovuta entro **30 giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione completa**. Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

<p><b>Dichiarazioni inesatte e reticenti</b></p>	<p>Il prodotto, in termini generali, non prevede che le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato - relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio - possano comportare la perdita del diritto alla prestazione e la cessazione del contratto.</p> <p>Nello specifico, in riferimento alla maggiorazione caso morte - afferente alla sola componente Unit - rileva la sola dichiarazione dell'età dell'Assicurato, che deve essere esatta, pena la rettifica della prestazione.</p>
 <p><b>QUANDO E COME DEVO PAGARE?</b></p>	
<p><b>Premio</b></p>	<p>Il contratto prevede il pagamento di un <b>premio unico</b>.</p> <p>L'importo da corrispondere viene determinato dal Contraente in base ai suoi obiettivi in termini di ammontare della prestazione, non rilevando per la sua determinazione alcuna componente demografica o alcuna caratteristica prettamente assicurativa (età, stato di salute, abitudini di vita, attività professionali e sportive svolte dall'Assicurato).</p> <p>Fin dal giorno successivo della data di perfezionamento del contratto, è possibile corrispondere dei <b>versamenti aggiuntivi</b>.</p> <p><b>L'Impresa, a seguito di ogni richiesta, si riserva il diritto di accettare o meno ciascun versamento aggiuntivo.</b></p> <p>Il premio unico e i versamenti aggiuntivi, se non indicati in modo distinto, vengono definiti genericamente <b>versamenti</b>.</p> <p>Gli importi minimi dei versamenti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>premio unico</b>: importo minimo pari ad Euro 5.000</li> <li>● <b>versamento aggiuntivo</b>: importo minimo pari ad Euro 2.000.</li> </ul> <p>Alla data di redazione del presente Dip Aggiuntivo IBIP, ai sensi della normativa sui PIR, il prodotto prevede che l'importo dei versamenti corrisposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● nel corso di ciascun anno solare, non possa essere superiore a Euro 40.000</li> <li>● complessivamente in corso di contratto, non possa essere superiore a Euro 200.000.</li> </ul> <p>Ciascun versamento viene allocato tra le due componenti, Rivalutabile e Unit, in base alle seguenti percentuali fisse di ripartizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>30%</b> nella Gestione Separata <b>FONDO PIÙ</b></li> <li>● <b>70%</b> nel Fondo <b>SARA PMI ITALIA</b>.</li> </ul> <p>La modalità di pagamento è tra quelle previste nel quadro della normativa vigente.</p> <p>Nel caso in cui l'Intermediario appartenga alla Rete Agenziale Sara per il presente contratto i versamenti vengono corrisposti dal Contraente all'Impresa utilizzando uno dei seguenti mezzi di pagamento - a condizione che sia intestato all'Impresa, ovvero all'Intermediario, espressamente in tale qualità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● assegno bancario, postale o circolare non trasferibile</li> <li>● ordine di bonifico</li> <li>● altro mezzo di pagamento bancario o postale</li> <li>● sistema di pagamento elettronico</li> </ul> <p>Nel caso in cui l'Intermediario non appartenga alla Rete Agenziale Sara la modalità di pagamento prevista è l'ordine di bonifico all'Impresa sul conto direzionale dedicato.</p> <p>Nel solo caso di Intermediario appartenente alla Rete Agenziale Sara è possibile effettuare il pagamento all'interno della propria <b>Area Riservata</b>, ovvero utilizzando l'app <b>SaraConMe</b>.</p> <p>Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente.</p> <p><b>Non è ammesso in alcun caso il pagamento dei premi in contanti.</b></p>
<p><b>Rimborso</b></p>	<p>Il Contraente ha diritto al rimborso del versamento nel solo caso di recesso del contratto, nei termini e con le modalità illustrate al successivo punto "Recesso".</p>
<p><b>Sconti</b></p>	<p>Vengono previste delle condizioni di maggior favore - sconti sui costi - in caso di specifiche convenzioni stipulate dall'Impresa.</p>

 <b>QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?</b>	
<b>Durata</b>	<p>La durata del presente contratto - intendendosi con essa l'arco di tempo durante il quale sono in vigore le prestazioni - coincide con la vita dell'Assicurato.</p> <p>Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale la normativa in materia di PIR prevede che sia di 5 anni il periodo di detenzione minimo del contratto. Il computo del periodo di detenzione minimo è riferito ad ogni singolo versamento corrisposto in corso di contratto.</p>
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia.
 <b>COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE O RISOLVERE IL CONTRATTO?</b>	
<b>Revoca</b>	Il presente contratto non prevede la facoltà di revoca.
<b>Recesso</b>	<p>Il Contraente può recedere dal contratto entro <b>30 giorni</b> dal momento in cui ha avuto conferma che il contratto è concluso.</p> <p>Il recesso deve essere esercitato mediante invio di una lettera raccomandata A.R. indirizzata a <b>Sara Vita Spa</b> Via Po 20, 00198 Roma.</p> <p>A decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione - quale risulta dal timbro postale di invio - il recesso libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto.</p> <p>Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'Impresa rimborsa al Contraente un importo pari alla somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della quota parte dei versamenti afferenti alla Gestione Separata</li> <li>• del capitale variabile riferito alla quota parte dei versamenti afferenti al Fondo Interno, maggiorato del caricamento applicato.</li> </ul> <p>Tale somma viene rimborsata al Contraente al netto della quota parte del versamento relativo al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso.</p>
<b>Risoluzione</b>	Non è prevista la facoltà di risolvere il contratto.
 <b>SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?</b> <span style="float: right;"><b>riscatto: Sì × NO □</b></span>	
<b>Valori di riscatto e riduzione</b>	<p><b>Trascorsi interamente 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto il Contraente può richiedere l'anticipata risoluzione dello stesso</b> e la conseguente liquidazione del valore di riscatto, che si ottiene come somma del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>capitale assicurato da riscattare</b></li> <li>• <b>capitale variabile,</b></li> </ul> <p>così come determinati alla data di richiesta.</p> <p>La somma così ottenuta viene ridotta applicando ad essa le <b>commissioni di uscita</b> variabili in funzione del periodo interamente trascorso dalla data di decorrenza del contratto alla data di richiesta del riscatto.</p> <p>Tali commissioni si azzerano quando il periodo interamente trascorso dall'entrata in vigore del contratto diventa pari o superiore a 3 anni.</p> <p><b>Potrebbe accadere che - in relazione all'epoca in cui viene esercitata la facoltà di riscatto e all'importo del versamento - il valore di riscatto risulti inferiore a quanto corrisposto.</b></p> <p>Con le medesime modalità, condizioni economiche e termini previsti per il riscatto totale, il Contraente può richiedere anche il <b>riscatto in misura parziale</b>.</p> <p><u>Non si prevede la facoltà di riduzione e il riconoscimento del relativo valore.</u></p> <p><u>Non si prevede la facoltà di riattivare il contratto.</u></p> <p>È possibile gestire l'operazione di richiesta e liquidazione del riscatto totale o parziale anche utilizzando in autonomia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la propria <b>area riservata</b></li> <li>• la app <b>SaraConMe</b>.</li> </ul>

## Richiesta di informazioni

Per maggiori informazioni il Contraente può rivolgersi a:  
**Sara Vita Spa - Gestione Portafoglio Vita Individuali**  
Via Po 20, 00198 Roma  
numero verde Sara 800.095.095 (lun - ven dalle 8,30 alle 19)  
indirizzo e-mail: [direzionevita.portafoglio@sara.it](mailto:direzionevita.portafoglio@sara.it).



## A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

**Sara Bi-Fuel PIR** è rivolto ad un **cliente persona fisica**, che ricerca un investimento del proprio capitale in linea con la propria propensione al rischio, resa esplicita dalla scelta di una definita combinazione tra Gestione Separata e Fondo Interno.

Al cliente viene richiesto di avere, almeno:

- un'**approfondita conoscenza** sul funzionamento di Fondi o prodotti strutturati e una **significativa esperienza** in tali strumenti finanziari da almeno 5 anni
- una **media capacità di sopportare le perdite** del capitale investito
- una **media tolleranza al rischio**, con accettazione di **fluttuazioni medie** dell'investimento.

Il prodotto è adatto ad un Assicurato che, alla data di decorrenza del contratto, abbia una età non superiore a 85 anni, mentre non è previsto un limite minimo di età.



## QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Per un'informazione dettagliata sui costi si deve far riferimento alle indicazioni presenti nel KID. Ad integrazione delle informazioni del KID, si indicano di seguito i costi a carico del Contraente.

### costi per riscatto

I costi - commissioni di uscita - da applicare al contratto in caso di richiesta di liquidazione per riscatto - totale o parziale - sono funzione del periodo interamente trascorso tra la data di decorrenza del contratto e la data di ricevimento della richiesta di riscatto.

Non viene applicato alcun costo nel caso in cui tale periodo risulti essere di almeno 3 anni.

Di seguito si illustrano le commissioni di uscita al variare del periodo interamente trascorso:

periodo interamente trascorso, almeno	6 mesi	1 anno	2 anni	3 anni e oltre
<b>commissioni di uscita</b>	3%	2%	1%	-

### costi di intermediazione

Alla data di redazione del presente DIP Aggiuntivo IBIP, sulla base dei valori medi desunti dall'analisi del portafoglio in essere, la quota parte dei costi percepita dall'Intermediario - con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto - risulta essere pari a circa 32,83%.



## QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

### componente rivalutabile

Ciascun **capitale assicurato iniziale** viene determinato in funzione della quota parte afferente alla Gestione Separata dei versamenti effettuati.

Il **capitale assicurato iniziale** corrispondente a ciascun versamento effettuato viene determinato in funzione della quota parte afferente alla Gestione Separata del versamento effettuato.

### Relativamente alla prestazione in caso di decesso dell'Assicurato:

- il capitale assicurato iniziale - al netto di eventuali riscatti parziali effettuati in corso di contratto - rappresenta il **valore minimo della prestazione garantita** dall'Impresa
- il **31/12 di ciascun anno** il **rendimento finanziario** realizzato dalla Gestione Separata FONDO PIÙ viene riconosciuto al contratto, a titolo di partecipazione agli utili, sotto forma di **rivalutazione del capitale assicurato**.

La **misura annua di rivalutazione** - risultato dell'operazione di rivalutazione - viene applicata al capitale assicurato in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni e al netto di eventuali liquidazioni di riscatto parziale effettuate nel corso dell'anno assicurativo.

Alla data di redazione del presente DIP Aggiuntivo IBIP, sulla base degli attuali livelli di tassi di rendimento, la misura annua di rivalutazione è pari al massimo tra:

- 0% (nel caso in cui il rendimento finanziario risulta essere pari o minore della commissione di gestione, trattenuta dall'Impresa, di cui di seguito)
- la differenza tra il rendimento della Gestione Separata e la commissione di gestione, dove la commissione di gestione - calcolata su base annua - è pari a **1,30%**



- il meccanismo di rivalutazione del capitale assicurato garantisce il **consolidamento annuale** delle rivalutazioni, in quanto queste, una volta accreditate al contratto, restano definitivamente acquisite.  
Di conseguenza, negli anni successivi, tale capitale assicurato non può mai diminuire.  
È possibile una diminuzione del capitale assicurato solo nel caso in cui vengano effettuate delle liquidazioni per riscatto parziale nel corso di validità del contratto.

La **misura annua di rivalutazione minima garantita** riconosciuta al contratto è pari allo 0%.

#### componente Unit

relativamente alla quota parte di ciascun versamento afferente al Fondo Interno, il **capitale variabile** è collegato al valore unitario delle quote che, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie sottostanti, di cui esse sono rappresentazione.

Riguardo la quota parte dell'investimento collegata al Fondo Interno, il Contraente deve essere consapevole che l'Impresa **non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo** e di conseguenza:

- resta a suo carico il rischio di oscillazione nel tempo del valore unitario delle quote
- deve accettare un grado di rischio variabile nel tempo che potrebbe comportare - in caso di liquidazione per riscatto totale o decesso - una prestazione complessiva inferiore ai versamenti corrisposti.

Di conseguenza il Contraente, sottoscrivendo il contratto, è esposto ai seguenti principali fattori di rischio di natura finanziaria:

tipologia di rischio	caratteristiche della tipologia di rischio
<b>rischio specifico</b>	è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente
<b>rischio generico o sistematico</b>	è il rischio, tipico dei titoli di capitale, collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati
<b>rischio di investimento in quote di OICR</b>	gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio Fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti
<b>rischio di controparte</b>	è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale; il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente
<b>rischio di interesse</b>	è il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa
<b>rischio di liquidità</b>	la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato
<b>rischio di cambio</b>	relativo alle attività comprese nel Fondo Interno denominate in valuta estera
<b>altri fattori di rischio</b>	relativi ai mutamenti della situazione politico-finanziaria o a quelli che possono aversi in campo normativo - civile e fiscale - nei paesi di appartenenza degli enti emittenti.

#### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami possono essere indirizzati a: Sara Vita Spa Direzione Affari Legali e Societari - Funzione Reclami Via Po, 20 -00198 Roma - Italia Fax 06.8475259 e Mail: <a href="mailto:gest.reclami@sara-vita.it">gest.reclami@sara-vita.it</a> L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
<b>All'IVASS o alla CONSOB</b>	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06 42133206, PEC <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> . Per reclami riconducibili alla corretta redazione del KID è possibile rivolgersi alla

	<p>CONSOB via G.B. Martini 3, 00198 Roma, fax 06 8416703 - 06 8417707, PEC <a href="mailto:consob@pec.consob.it">consob@pec.consob.it</a>. Info su: <a href="http://www.consob.it">www.consob.it</a>. Le modalità di richiesta sono quelle indicate da IVASS o CONSOB nei rispettivi siti.</p>
<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, QUALI:</b></p>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge n.98/13).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>In caso di controversie riferite alla quota parte della prestazione afferente al Fondo Interno, componente Unit, il Contraente può rivolgersi anche all'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF). Si rimanda al sito di ACF <a href="http://www.acf.consob.it">www.acf.consob.it</a> per le informazioni di dettaglio sui tempi e le modalità del reclamo. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: <a href="http://ec.europa.eu/info/fin-net">http://ec.europa.eu/info/fin-net</a>.</p>
<p><b>REGIME FISCALE</b></p>	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p>Le informazioni che seguono fanno riferimento alla normativa fiscale in vigore alla data di redazione del presente documento e applicabile al Contraente che, al momento della stipulazione del contratto, risulta essere residente o avere sede legale in Italia. Nel caso in cui il Contraente trasferisca la propria residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea potrebbe risultare necessario applicare la disciplina fiscale dello Stato di destinazione e, di conseguenza, l'Impresa potrebbe essere tenuta a gestire i vari adempimenti e il pagamento delle imposte e degli oneri eventualmente dovuti ai sensi della disciplina fiscale del nuovo Stato. Per permettere ad essa una corretta valutazione e gestione di tali aspetti l'Impresa chiede al Contraente di comunicarle obbligatoriamente e per iscritto l'avvenuto cambio di residenza o di sede legale entro e non oltre 30 giorni dall'intervenuto trasferimento. In caso di mancata comunicazione l'Impresa potrebbe far valere sul Contraente il suo diritto di rimborso, nel caso in cui l'amministrazione finanziaria dello Stato di destinazione muova ad essa delle contestazioni. È dunque buona norma per il Contraente dotarsi di una consulenza fiscale indipendente che valuti l'eventuale diverso trattamento fiscale dello Stato di destinazione. Vengono comunque di seguito dettagliate le norme applicabili alla tipologia di contratto di Assicurazione sulla Vita cui il presente documento si riferisce.</p>
	<p><b>Imposta sui premi</b> I premi corrisposti per le Assicurazioni sulla Vita non sono soggetti ad alcuna imposta.</p>
	<p><b>Detraibilità fiscale dei premi</b> Sul versamento corrisposto non si prevede alcuna detrazione.</p> <p><b>Tassazione delle somme assicurate</b> <b>Sara Bi-Fuel PIR</b> rientra tra i <b>Piani di risparmio a lungo termine - PIR</b>, di conseguenza, ai sensi della normativa è prevista la totale esenzione dalla tassazione sugli utili generati dall'investimento, dunque, la <b>totale esenzione dalla tassazione sul rendimento</b>. Per tal ragione il contratto - relativamente alle somme corrisposte dall'Impresa sia in caso di morte dell'Assicurato che a seguito di riscatto - non è soggetto all'imposta sostitutiva del 26% (con riduzione del reddito imponibile nel caso in cui tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici ed equivalenti) <b>nel caso in cui ciascun versamento corrisposto venga mantenuto per almeno 5 anni</b>. Nel caso in cui il Contraente <b>trasferisca in un altro Stato</b> la propria residenza, egli è tenuto a comunicare all'Impresa il proprio cambio di residenza. Di conseguenza, ai redditi realizzati a partire dalla data di efficacia del cambio di residenza si applicheranno le regole ordinarie previste per i soggetti non residenti. In ogni caso, se, valendo la circostanza del trasferimento all'estero, il Contraente mantiene il contratto per l'intero periodo di detenzione minima dei 5 anni (distintamente</p>

per ciascun versamento effettuato) l'agevolazione fiscale ad esso collegata resta pienamente valida.

In caso di **decesso dell'Assicurato** in corso di contratto **viene mantenuta** la totale esenzione dalla tassazione sul rendimento anche per quei premi per i quali - al momento del decesso - non siano trascorsi i 5 anni di detenzione minima.

Diversamente, nel caso in cui il contratto non risulti nel tempo conforme alla normativa in materia di PIR, le somme corrisposte dall'Impresa in dipendenza di contratti di Assicurazione sulla Vita:

- **se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato** non costituiscono reddito imponibile per la sola quota parte afferente alla copertura del rischio di premorienza (rischio demografico) e sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sulle successioni (ai sensi dell'Art.34 del D.P.R. 601/73, del comma 2 Art.6 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche e integrazioni

**se corrisposte a seguito di riscatto** - sia totale che parziale - costituiscono reddito imponibile per la sola quota ottenuta come differenza, se positiva - definita rendimento - tra il capitale maturato e l'ammontare dei versamenti corrisposti (quest'ultimo eventualmente riproporzionato in caso di precedenti riscatti parziali) e pertanto sono soggette ad un'imposta sostitutiva, la cui aliquota è attualmente pari al 26%, su tale differenza (più in dettaglio: l'aliquota dell'imposta sostitutiva non è propriamente pari al 26% ma è di fatto variabile tra il 12,5% e il 26% in funzione del peso dei Titoli di Stato ed equiparati contenuti nelle linee di investimento, come indicato nel punto successivo).

Per la tassazione delle somme corrisposte, infatti, vale quanto segue:

- il reddito imponibile di cui sopra viene ridotto nel caso in cui tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici ed equivalenti. Di conseguenza, il Contraente beneficia indirettamente della minore tassazione dei proventi di tali titoli pubblici ed equivalenti, con effetto sostanzialmente analogo a quello che si produrrebbe in caso di investimento diretto negli stessi titoli
- la quota di titoli pubblici ed equivalenti presenti negli attivi a copertura delle riserve matematiche viene determinato ogni anno dall'Impresa
- l'Impresa non applica la ritenuta dell'imposta sostitutiva sui proventi - rendimento - corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa
- l'Impresa non applica l'imposta sostitutiva anche nel caso in cui i proventi siano corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che abbiano stipulato il contratto di Assicurazione sulla Vita nell'ambito di un'attività commerciale; in tal caso è necessario che gli interessati presentino all'Impresa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.

#### **Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari designati e/o del vincolatario.

La totalità delle liquidazioni previste dal contratto si intendono al lordo degli oneri fiscali, quando presenti.

#### **Imposta di bollo**

Il contratto, relativamente alla sola **componente Unit**, è soggetto ad un'imposta di bollo calcolata annualmente nella misura dello 0,2% sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari (di cui al comma 2-ter dell'art.13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72).

L'imposta di bollo viene calcolata al termine di ciascun anno solare e applicata al momento della liquidazione: recesso, riscatto totale o parziale, decesso dell'Assicurato.

#### **Rischi di sostenibilità e valutazione impatti sul rendimento**

Il Gruppo Sara integra i fattori di sostenibilità, ovvero le tematiche ambientali, sociali e di governance nei processi decisionali relativi agli investimenti, al fine di gestire efficacemente i rischi presenti all'interno del proprio portafoglio con l'obiettivo di creare valore nel lungo periodo per l'Impresa, gli stakeholder, l'ambiente e la Società. In particolare, il Gruppo si è dotato di una Politica in materia di investimenti responsabili, i cui principi sono consultabili al seguente link: [www.sara.it/sostenibilita](http://www.sara.it/sostenibilita).

Il Gruppo Sara ha posto attenzione alla valutazione dei rischi di sostenibilità dalla quale non emergono impatti rilevanti sui rendimenti a livello di portafoglio.

Il Gruppo Sara ha individuato regole e impegni, con l'obiettivo di raggiungere un'elevata qualità degli asset investiti in termini di sostenibilità. La strategia di investimento sostenibile è implementata differenziando gli approcci per tipologia di strumento finanziario ed emittente.

Per gli Emittenti Governativi, si ritiene prioritario investire in Paesi che rispettano le principali norme e standard



internazionali al fine di valorizzare l'impegno delle nazioni su temi di carattere ambientale, sociale e di governance e viene verificata l'adesione alle principali norme e standard internazionali, quali, ad esempio, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Convenzione ILO - Organizzazione Internazionale del Lavoro, UNFCCC - la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la Convenzione per la Protezione dello Strato d'Ozono, la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e della loro eliminazione.

Per gli Emittenti Corporate è prevista l'adozione di liste di esclusione che limitano l'universo investibile escludendo ex-ante l'investimento in società che operano in determinati settori quali, ad esempio, gioco d'azzardo, tabacco, produzione di armi non convenzionali e pornografia. Oltre al principio di esclusione è previsto un processo di analisi interna volto a valutare l'emittente in relazione alle performance ambientali, sociali e di governance.

Per gli O.I.C.R. e F.I.A. è prevista la verifica dell'adesione ai Principi per l'Investimento Responsabile - PRI, e la sottoscrizione dei principi PRI rappresenta un fattore di preferenza in fase di selezione.

Il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) disciplina – tra l'altro – gli adempimenti informativi che i prodotti IBIPs devono rendere qualora adottino una politica di investimento volta a promuovere caratteristiche ambientali o sociali o che abbia come obiettivo investimenti sostenibili, ossia quello di produrre effetti positivi per l'ambiente e la società.

Il prodotto non adotta politiche di investimento che intendano promuovere caratteristiche ambientali o sociali o abbiano come obiettivo investimenti sostenibili secondo la disciplina di tale Regolamento ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) 2020/852 Regolamento Tassonomia -Taxonomy Regulation - TR.

In virtù dell'attenzione del Gruppo Sara alle tematiche ESG, Sara Vita analizza e monitora i principali effetti negativi, con l'obiettivo di una graduale diminuzione di tali effetti. In linea con quanto disposto dal Regolamento (UE) 2019/2088 e dal Regolamento (UE) 2022/1288, il gruppo Sara provvede a calcolare annualmente almeno i PAI su emittenti corporate, governativi e investimenti immobiliari individuati come obbligatori dalla normativa di riferimento.

**L'Impresa ha l'obbligo di trasmetterti - entro il 31 maggio di ogni anno - il Documento unico di rendicontazione della tua posizione assicurativa.**

**Per il presente contratto l'Impresa DISPONE di un'area internet dispositiva riservata al Contraente (c.d. *HOME INSURANCE*), pertanto, dopo la sottoscrizione, potrai consultare tale area e utilizzarla per gestire telematicamente il contratto medesimo.**